

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 7 del 16.2.2011

Supplemento n. 17

mercoledì, 16 febbraio 2011

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (Firenze)

- Consiglio dell'unione

Statuto. (Adeguato con decreto del Presidente n. 4 del 4 febbraio 2011).

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (Firenze)

- Consiglio dell'unione

Statuto. (Adeguato con decreto del Presidente n. 4 del 4 febbraio 2011).

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione sede stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi fondamentali
- Art. 8 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7
- Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 11 Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Montagna Fiorentina
- Art. 12 Disposizioni finali
- Art. 13 Subentro dell'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 14 Organi di governo dell'Unione
- Art. 15 Composizione del Consiglio
- Art. 16 Competenze del Consiglio
- Art. 17 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 19 Presidente
- Art. 20 Competenze del Presidente
- Art. 21 Composizione della Giunta
- Art. 22 Competenze della Giunta
- Art. 23 Funzionamento della Giunta

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 24 Principi generali
- Art. 25 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 26 Segretario generale
- Art. 27 Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Montagna Fiorentina
- Art. 28 Personale dell'Unione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 29 Principi generali
- Art. 30 Finanze dell'Unione
- Art. 31 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 32 Controllo di gestione
- Art. 33 Rendiconto di gestione
- Art. 34 Revisore dei conti
- Art. 35 Servizio di tesoreria
- Art. 36 Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO, SCIoglIMENTO

- Art. 37 Durata dell'Unione
- Art. 38 Recesso del Comune
- Art. 39 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 40 Scioglimento
- Art. 41 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 42 Modifiche dello Statuto

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 43 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Montagna Fiorentina
- Art. 44 Atti regolamentari
- Art. 45 Inefficacia degli atti
- Art. 46 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 47 Norma finanziaria
- Art. 48 Modalità di adesione dei comuni
- Art. 49 Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di un nuovo Comune
- Art. 50 Subentro nei rapporti attivi e passivi per il nuovo comune
- Art. 51 Procedimenti in corso dei comuni aderenti
- Art. 52 Pubblicazione testo coordinato dello statuto
- Art. 53 Norma finale
- Art. 54 Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, costituiscono, per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli, una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi. I Comuni del Valdarno e della Valdisevie sono unanimemente concordi nel riconoscere all'Unione dei Comuni una prospettiva strategica fondamentale per i propri cittadini e per il loro territorio.

Ibis. Il Comune di Rignano Sull'Arno ha aderito all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie con deliberazione Consiliare n. 78 del 23/12/2010.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2
Denominazione, sede stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di Unione di comuni Valdarno e Valdisevie.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Rufina. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

5. L'unione è dotata di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione e secondo le modalità stabilite da idoneo regolamento.

Art. 3
Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane.

Art. 4
Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5
Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, alla defi-

nizione ed attuazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione è costituita per supportare e sostenere le amministrazioni comunali nella gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi loro attribuiti, in materia di governo del territorio, welfare e politiche educative, sviluppo economico, ambiente, viabilità ed infrastrutture, nonché per la razionalizzazione delle funzioni e dei servizi di supporto.

2. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Vincolo idrogeologico;
- b) S.I.T. e Cartografia;
- c) Innovazione Amministrativa;
- d) Mattatoio;
- e) Valutazione di impatto ambientale;
- f) Protezione civile;
- g) Pari opportunità;
- h) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
- i) Contributi per abbattimento barriere architettoniche;
- j) Ufficio unico di supporto delle gestioni associate attivate;
- k) E.D.A.;
- l) Interventi per il diritto allo Studio, per quanto attiene al Progetto integrato di Area (P.I.A.);
- m) Antincendio boschivo.

3. Ai fini della graduale integrazione delle attività istituzionali svolte a beneficio delle comunità locali, finalizzata al perseguimento di livelli incrementali di efficacia ed efficienza nell'apprestamento dei servizi erogati, l'Unione ed i Comuni si impegnano a valutare la progressiva attivazione dell'esercizio, in luogo e per

conto degli stessi comuni partecipanti, delle funzioni e dei servizi appresso indicati:

- a) Polizia Municipale;
- b) Ufficio Avvocatura;
- c) Gestione procedimenti inerenti la realizzazione di opere pubbliche;
- d) Appalti di forniture e servizi;
- e) Gestione e sviluppo delle risorse umane;
- f) Sviluppo dei sistemi informativi;
- g) SUAP;
- h) Segreteria associata;
- i) Anagrafe e stato civile;
- l) Pianificazione del territorio;
- m) Tutte le altre funzioni e servizi che le leggi statali e regionali rendono obbligatorio svolgere in maniera associata.

Art. 7 Funzioni e servizi fondamentali

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono svolti dall'Unione per i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo a decorrere dalle date indicate:

- le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) g), h) i), j) e m) a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione;

- le funzioni ed i servizi di cui all'art. 6, comma 2, lettera k) ed l) per i comuni di Rufina, Pontassieve, Londa, Pelago e San Godenzo a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione;

- la funzione ed il servizio di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g) per i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

2. La funzione ed il servizio di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g) verrà svolta per i comuni successivamente aderenti a decorrere dalla data di adesione all'Unione medesima.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 42 del presente statuto.

Art. 8 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, ad eccezione del SUAP, possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni o anche per parte di essi, compresi quelli successivamente aderenti e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno un Comune,

previa stipula di una convenzione con l'Unione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 267 del 2000.

2. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 1, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune.

3. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, sempre mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6.

4. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6, 7 e 8 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 10

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui allo articolo 6 comma 2 e comma 3, limitatamente alla lettera g), i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. L'allegato A dovrà essere modificato dal Consiglio dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina, statale e regionale, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

3. L'allegato A, come modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

Art. 11

Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità montana Montagna Fiorentina

1. Dalla data d'estinzione della Comunità montana Montagna Fiorentina le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla medesima Comunità montana sono svolti dall'Unione.

2. Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le

funzioni e i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

3. L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione, e può contenere anche gestioni associate indicate nell'articolo 6 e nell'allegato A.

4. I precedenti atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni e servizi assunti dall'Unione ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 1, cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.

5. Per la continuazione delle gestioni associate diverse da quelle indicate al comma 4 del presente articolo, non sono necessari ulteriori atti di approvazione, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato B. Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita osservando, a seconda dei casi, le procedure previste dagli articoli 8 e 9.

6. I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31.12.2011 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 13

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità montana Montagna Fiorentina l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

*Art. 14**Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:
- a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.

*Art. 15**Composizione del Consiglio*

1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del Consiglio, successivi al rinnovo di almeno la metà dei Consigli comunali.

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti di legge. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

3. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o

sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

*Art. 16**Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

*Art. 17**Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di 1/3 dei consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o del presente Statuto.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

4. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

*Art. 18**Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri*

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro trenta giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

*Art. 19**Presidente*

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione, a rotazione tra tutti i Comuni componenti l'Unione, scegliendo la figura del Sindaco o del consigliere comunale eletto nella assemblea, nel termine di giorni trenta dal suo primo insediamento. Il Presidente dura in carica per sei mesi, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco o consigliere comunale. Alla scadenza del mandato il Presidente esercita le funzioni fino all'elezione del successore, che dovrà avvenire, di norma, entro il termine di giorni trenta dalla cessazione. Nel caso in cui non si provveda nel senso indicato dal primo capoverso il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione nominando il Sindaco o uno dei componenti del Consiglio dell'Unione rappresentanti del comune di maggiori dimensioni demografiche, con la popolazione calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

3. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente componente della Giunta, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco o suo delegato del Comune con maggior numero di abitanti.

4. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente nel termine di giorni trenta.

5. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

*Art. 20**Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e

all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente, sentita la Giunta:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

e) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

f) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco o suo delegato, componente della Giunta, del Comune con maggior numero di abitanti.

Art. 21

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai restanti Sindaci o loro delegati permanenti, che assumono la carica di assessori, fermo restando il rispetto dei limiti di legge, scelti tra i componenti degli organi di governo dei comuni dell'Unione in carica. E' compito del Sindaco comunicare al Presidente l'eventuale suo delegato in via permanente che viene scelto tra i componenti degli organi di governo dei Comuni dell'Unione in carica (Assessori comunali e Consiglieri comunali).

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. La cessazione dalla carica di Sindaco, di assessore e/o di consigliere comunale determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

Art. 22

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

a) attua gli indirizzi del Consiglio;

b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

4. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 24

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo

trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici, o comunque ai responsabili delle strutture di vertice.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 25

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:

- centri di competenza o altra analoga struttura;
- sedi operative, anche decentrate;
- servizi;
- sportelli unici polifunzionali.

3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
- c) la dotazione organica;
- d) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche;
- e) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- f) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- h) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge.

5. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
- b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 26

Segretario generale

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente tra le persone in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Segretario comunale.

2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato ordinario del Presidente.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedi-

mento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.

Art. 27

*Personale proveniente dalla soppressa
Comunità montana Montagna Fiorentina*

1. Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato della soppressa Comunità montana Montagna Fiorentina appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione o consulenza della medesima Comunità montana, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 28

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 29

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 30

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il mese di ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 31

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

Art. 32

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 33

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine di legge, su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 34

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha

diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 35

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 36

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità montana Montagna Fiorentina cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) da qualsiasi altro bene conferito o acquistato successivamente dalla data di approvazione del presente Statuto.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 37

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata ventennale, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

2. La durata è tacitamente rinnovata di volta in volta per i successivi venti anni, per i Comuni membri che non manifestano la volontà contraria.

Art. 38

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di dieci anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il

recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

Art. 39

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro quattro mesi dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'arti-

colo 38, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) *obbligazioni*: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) *patrimonio*: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Montagna Fiorentina. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) *personale*: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) *interventi*: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) *funzioni regionali*: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) *istanze di parte*: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 40
Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 41. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi dell'articolo 41, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 38, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello sciogli-

mento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi dell'articolo 41, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 41

*Effetti, adempimenti ed obblighi
derivanti dallo scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione e precedentemente al termine nel quale diviene ufficiale lo scioglimento, il Presidente della stessa dispone concordemente con i Sindaci dell'Unione che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) *il personale* dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito secondo i seguenti criteri:

- di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

- relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestite dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

- per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione, la cui gestione si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impegnato, qualora trasferito presso l'Unione da uno dei comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito o qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'ente che ne fa richiesta e, subordinatamente, al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione di cui sopra.

b) *la successione dei rapporti attivi e passivi* instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

- il 100% secondo il criterio del n° di abitanti.

c) *il patrimonio* acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- il 100% secondo il criterio del n° di abitanti.

d) *i beni e le risorse strumentali* acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- il 100% secondo il criterio del n° di abitanti.

e) *i rapporti attivi e passivi* derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- il 100% secondo il criterio del n° di abitanti.

f) *i beni e le risorse strumentali* concesse dai Comuni rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità montana ... sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 42

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intenda procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta. La Giunta delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la conferenza dei sindaci può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la conferenza dei sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 gg dall'affissione albo pretorio dell'ente.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se la conferenza dei sindaci, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statu-

tarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...”.

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana Montagna Fiorentina

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Montagna Fiorentina l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 44

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana.

2. Il Segretario generale assicura la predisposizione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 45

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6 commi 1 e 2, il recesso dei Comuni

partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 46

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 47

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni secondo i criteri di seguito riportati:

- il 70% del fabbisogno secondo il criterio del n° di abitanti ed il 30 % secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale.

Art. 48

Modalità di adesione dei comuni

1. L'adesione dei comuni all'unione ha inizio con la deliberazione del Consiglio del comune che approva lo statuto dell'Unione, da trasmettere tempestivamente alla Regione Toscana per le verifiche del caso e ai Sindaci dei comuni della Unione.

2. A seguito delle adesioni di cui all'art. 1 i comuni dell'Unione provvedono, con apposita delibera dei rispettivi consigli comunali, ad approvare le conseguenti modifiche statutarie, così come rese necessarie dalla adesione di cui sopra, ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali, al momento vigenti sulla materia.

3. L'adesione di cui al comma 1 si perfeziona a seguito della espressione del parere regionale previsto dalle vigenti leggi regionali in materia.

Art. 49

Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di un nuovo comune

1. Il comune che aderisce all'Unione deve nominare i propri rappresentanti entro 30 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto, così come modificato a seguito

dell'ingresso del nuovo Comune, secondo le modalità disciplinate dall'art. 15 comma 3 dello statuto dell'Unione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti viene applicato quanto indicato nell'art. 15 comma 6 dello statuto dell'Unione.

3. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente della Giunta sin dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

Art. 50

Subentro nei rapporti attivi e passivi e passivi per il nuovo comune

1. Il Comune che aderisce all'Unione subentra, in quota parte, nei rapporti attivi e passivi di cui risulta titolare l'Unione dalla data in cui il Sindaco del Comune aderente entra a far parte della Giunta esecutiva dell'Unione.

2. Allo stesso modo e negli stessi termini il Comune aderente diviene titolare, in quota parte, del patrimonio dell'Unione.

3. In caso di scioglimento dell'Unione si applica anche ai nuovi Comuni aderenti l'articolo 43 dello Statuto dell'Unione

Art. 51

Procedimenti in corso dei comuni aderenti

1. I procedimenti in corso da parte dei comuni aderenti saranno definiti a cura dei comuni aderenti, salvo diverso accordo tra il comune stesso e l'Unione.

Art. 52

Pubblicazione testo coordinato dello statuto

1. Il Presidente dell'Unione, a conclusione della procedura di adesione, provvede ad adeguare lo statuto con le eventuali modifiche in relazione ai comuni che hanno effettivamente aderito all'Unione ai sensi degli articoli 1 e 48.

2. Spetta all'Unione l'invio per la pubblicazione del testo coordinato dello statuto al BURT e al Ministero dell'Interno, alla conclusione del processo di adesione del comune all'Unione.

Art. 53

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO "A"
 STATUTO UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
 (FUNZIONI E SERVIZI DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DELLO STATUTO, COMMA 2^ E 3^ LETT. G))

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione delle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
- rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi;
- standardizzazione dei termini, della modulistica e della documentazione ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni.

S.I.T. E CARTOGRAFIA

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- raccolta ed organizzazione, in forma sistematica ed informatica, dei dati disponibili relativi al territorio dell'Unione (basi cartografiche, dati provenienti da atti di pianificazione di enti sovraordinati e di enti con competenza di pianificazione di settore, studi specifici relativi a tutto o parte del territorio della comunità montana, progetti la cui entità interessa la pianificazione territoriale ecc.), finalizzando l'operazione alla progettazione e gestione degli strumenti urbanistici;
- integrazione degli elementi cartografici con i dati provenienti dalle indagini statistiche e di settore;
- garantire l'accessibilità dei dati tramite internet ai vari enti territoriali e, conformemente alle prescrizioni della normativa regionale, a tutti i cittadini;
- costituire un archivio della pianificazione territoriale, inserendo progressivamente in funzione del completamento delle varie fasi (adozione ed approvazione piani strutturali, adozione ed approvazione regolamenti urbanistici, adozione ed approvazione degli eventuali programmi integrati di intervento, gestione della toponomastica, piani di settore) gli strumenti urbanistici prodotti dai comuni e definire le forme per la consultazione;
- costituire un supporto alle attività di pianificazione e programmazione;
- provvedere alla diffusione al pubblico delle cartografie;
- gestire il sistema in rete;
- gestire i rapporti ed i contratti con i soggetti esterni;
- provvedere alla gestione dei flussi informativi verso il SIT della Provincia di Firenze e della Regione Toscana.

INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- gestione, manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura della rete telematica del territorio dell'UNIONE dei Comuni (escluse le LAN comunali);
- supporto formativo e tecnologico per i CED comunali;
- supporto ai Comuni per la realizzazione dei progetti di E-Toscana o altra successiva linea di sviluppo;
- supporto ai comuni nei rapporti con RTRT e cura dell'effettiva utilizzazione da parte di tutti i comuni dei servizi forniti da RTRT;
- gestione e realizzazione del progetto "E-Firenze" quale soggetto capofila per tutti i Comuni dell'Unione;
- verifica della possibilità di conseguimento della certificazione ISO.
- predisposizione di progetti ed attivazione di finanziamenti nel settore dell'e-government e comunque volti alla informatizzazione delle procedure;
- redazione, approvazione ed attuazione del "Programma Locale sulla Società dell'Informazione e della Conoscenza" e suoi successivi aggiornamenti;
- richieste di finanziamento e gestione delle risorse concesse dallo Stato e dalla Regione per gli interventi contenuti nel Programma Locale sulla Società dell'Informazione e della Conoscenza.

MATTATOIO

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- tutte le funzioni relative al servizio pubblico di macellazione, intese sia quale realizzazione che quale conduzione del servizio. Per l'esercizio di tale delega l'Unione dei Comuni si avvale del Centro Carni Comprensoriale realizzato in loc.

Mattagnano, nel Comune di Vicchio. Per quanto attiene la conduzione del servizio di macellazione i comuni prendono atto che la gestione del servizio di macellazione e del centro carni è già affidata in concessione alla Cooperativa Agricola di Firenzuola (C.A.F.), con atto stipulato in data 06.08.1998 dalla disciolta Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve.

- la gestione dei rapporti contrattuali con il soggetto concessionario del servizio.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione, nella forma dell'ufficio comune:

- procedure di valutazione di impatto ambientale relative ai progetti ricadenti interamente nel territorio di uno dei comuni associati, tra quelli elencati all'art.1, indicati nell'allegato A3 della legge regionale 03/11/1998, n. 79;
- procedure di verifica relative a progetti ricadenti interamente nel territorio di uno dei comuni associati, tra quelli elencati all'art.1, indicati nell'allegato B3 della legge regionale 03/11/1998, n. 79;
- espressione dei pareri in materia di VIA che leggi regionali o nazionali assegnano ai comuni ed alla disciolta Comunità Montana;
- adempimenti connessi all'avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;
- attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla L.R. n. 79/98;
- sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;
- promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.;
- adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previste dall'art.17 della L.R. 79/1998;
- elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della L.R. 79/1998, in collaborazione con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;
- individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di VIA, ulteriori rispetto a quelle previste dalla L.R. 79/1998;
- pubblicazione semestrale sul BURT di appositi registri contenenti:
 - l'elenco dei progetti sottoposti a procedure di verifica, comprensivo del relativo esito;
 - l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di VIA, a seguito dell'esperimento di quella di verifica.
- svolgimento delle funzioni amministrative istruttorie e decisorie di cui ai pt. precedenti.

PROTEZIONE CIVILE

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione, nella forma dell'ufficio comune:

- dar corso alla costituzione di un centro intercomunale di Protezione Civile;
- raccogliere dati ed aggiornare il Piano Intercomunale di Protezione Civile sull'intero territorio e redazione delle procedure operative con il supporto degli uffici tecnici dei comuni. Verifica del Piano Intercomunale tramite l'organizzazione di periodiche esercitazioni;
- promuovere e realizzare iniziative volte a favorire la conoscenza e far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi professionali;
- relazione esterne con tutti gli Enti (Comuni, Provincia Regione, Prefettura, Associazioni del volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile;
- richiedere finanziamenti connessi all'esercizio associato della funzione di protezione civile;
- lo svolgimento di azioni di supporto alle attività di emergenza nel territorio dei Comuni per la parte individuata nei piani operativi e attività di impulso e informazione in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali in materia di Protezione Civile;
- la gestione di uomini e mezzi, dell'Unione e dei comuni associati, individuati nel Piano Intercomunale e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Piano medesimo;
- organizzare e gestire il servizio di Centro Situazioni (Ce.Si.) unificato per tutto il territorio dei comuni facenti parti dell'Unione;
- gestire in modo unificato la post-emergenza supportando le attività di censimento danni;
- gestire in forma coordinata i fondi messi a disposizione da altri enti e destinati al servizio di Protezione Civile;
- svolgere le attività di prevenzione di cui all'art.4 della legge regionale n. 67 del 29/12/2003;
- curare la formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile;
- studiare le modalità di implementazione e potenziamento delle strumentazioni utili allo svolgimento delle attività di Protezione Civile con particolare riferimento alle comunicazioni in emergenza, valutandone la possibile realizzazione.
- curare il coordinamento delle attività di protezione civile delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio studiando la possibilità di costituire un sistema integrato del volontariato a supporto dell'Ufficio Comune per le attività previste dalla presente convenzione, anche attraverso la valorizzazione di strumenti aggregativi già presenti sul territorio dei Comuni (consulta permanente del volontariato);

- studiare le modalità di una fattiva collaborazione e integrazione con il servizio Anti Incendio Boschivo (A.I.B.), per il coordinamento nella gestione di situazioni di emergenza, in particolare modo legata all'avvenuta costituzione di una struttura di coordinamento comune (Sala Operativa - Centro Intercomunale), valutandone la possibile realizzazione.

PARI OPPORTUNITA'

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione, nella forma dell'ufficio comune:

- analisi della situazione esistente sul territorio dei Comuni convenzionati, attraverso la distribuzione a campione tra la popolazione di questionari conoscitivi sulle varie problematiche e gli ostacoli incontrati per la effettiva realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare riferimento al mondo del lavoro;
- individuazione delle buone prassi all'interno delle attività di programmazione;
- elaborazione delle azioni positive in tema di pari opportunità sulla base degli esiti del questionario conoscitivo, con azione di monitoraggio sulle iniziative intraprese;
- realizzazione di opuscoli informativi sulla base dell'elaborazione dei risultati delle ricerche effettuate;
- sensibilizzazione nel mondo del lavoro, tramite gli organismi istituzionali, gli organi di stampa e le organizzazioni sindacali, del concetto di parità di genere;
- conferimento di premi, cercando di coinvolgere soprattutto gli studenti, per chi riuscirà a dare un contributo concreto alla diffusione del principio di pari opportunità;
- coordinamento della rete delle donne elette;
- redazione del programma annuale delle attività e del piano di lavoro con previsione dei costi complessivi per la loro attuazione;
- realizzazione degli interventi previsti nel programma annuale delle attività;
- predisposizione ed adozione di tutti gli atti e provvedimenti gestionali inerenti l'esercizio delle funzioni delegate.

CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO

L'Unione dei Comuni svolge le attività e le funzioni di carattere istruttorio e decisorio per l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39, e relative disposizioni di attuazione.

CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- ai sensi dell'art.5 ter della L.R. 47/199 procedimenti per la concessione di contributi per gli interventi concernenti le civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti, ovvero condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui sopra;
- tutte le attività istruttorie e decisorie facenti parte della gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi, ovvero recepimento delle domande, esame ed istruttoria delle domande stesse, formulazione della graduatoria ed adozione del provvedimento finale;
- erogazione del contributo.
- eventuale emanazione di un regolamento di organizzazione del servizio.

UFFICIO UNICO PER IL SUPPORTO GIURIDICO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVATE

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione, nella forma dell'ufficio comune:

- redazione ed aggiornamento degli atti associativi;
- supporto agli uffici comunali competenti per l'aggiornamento degli atti normativi e generali dei Comuni in funzione del migliore svolgimento delle gestioni associate;
- supporto giuridico ai responsabili delle singole gestioni associate per il migliore funzionamento amministrativo delle gestioni medesime, per la soluzione in sede locale delle problematiche giuridiche e amministrative delle gestioni associate e per l'autonomo superamento delle eventuali criticità tecniche e giuridiche riscontrate;
- attività di controllo strategico, per quanto concerne il complesso delle gestioni associate attivate dagli enti partecipanti, con verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei componenti organi politici, dell'effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. L'attività consiste sia nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli atti associativi rispetto ai risultati conseguiti, sia nell'identificazione degli eventuali fattori che determinano il successo della gestione associata o la mancata o parziale attuazione degli obiettivi posti, con indicazione dei possibili rimedi.
- elaborazione di relazioni periodiche per gli organi politici dei Comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate;

- attività di supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei responsabili delle funzioni associate. L'attività consiste nella predisposizione di un sistema di criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate e nella partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;
- supporto alle Giunte comunali ed ai singoli responsabili/dirigenti nelle fasi di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;
- funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze associative;
- proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule per lo sviluppo dell'integrazione tra gli enti associati.

SERVIZI ED INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADULTI

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per lo svolgimento delle attività e degli interventi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime;
- adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adulti e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
- gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali;
- la gestione delle attività corsuali e seminariali esistenti o promosse sul territorio dai comuni associati;
- la gestione dei circoli di studio esistenti o promossi sul territorio dai comuni associati;
- la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adulti;
- la gestione dei rapporti con soggetti esterni, per i servizi, le attività e gli interventi che sono gestiti da questi o che sono attivati o realizzati dai comuni mediante affidamenti a terzi.
- la gestione delle relazioni con gli organismi formativi ed educativi che operano sul territorio e che fanno parte del sistema locale di educazione non formale degli adulti, con particolare attenzione al Centro Territoriale Permanente (CTP) istituito presso la S.M.S. Maria Maltoni di Pontassieve.
- redazione e approvazione di atti organizzativi interni.

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LIMITATAMENTE AL P.I.A.

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- programmazione delle politiche per l'istruzione per il territorio dei comuni facenti parte dell'Unione, ad esclusione di quello di Reggello;
- redazione, organizzazione e gestione del Progetto Integrato di Area (PIA) quale strumento per la programmazione di interventi formativi integrati nell'ambito del Piano di Indirizzo regionale.

SERVIZI DI ANTICENDIO BOSCHIVO

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- redazione del Piano AIB Locale per il territorio dei vari comuni, avuto riguardo anche al servizio da svolgere con le varie associazioni di volontariato, da attuare con la stipula di specifiche convenzioni. L'oggetto delle convenzioni con le varie associazioni riguarderà i servizi non ricompresi dalla convenzione regionale con il C.V.T.
- di concerto con i vari Comuni interessati stipula della convenzione con le associazioni di volontariato così come indicate dalle varie realtà locali;
- pattugliamento aggiuntivo a quello eventualmente concordato ed inserito nell'apposita convenzione regionale, da effettuarsi nei giorni, negli orari e nei percorsi indicati dalla Unione;
- erogazione di eventuali contributi aggiuntivi a quello regionale per le spese relative agli interventi di manutenzione e di miglioramento della funzionalità delle attrezzature AIB in dotazione ai comuni, secondo i termini e le modalità in vigore nelle varie convenzioni con i comuni interessati;

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione in relazione al settore delle attività produttive ed alla gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

- gestione dei procedimenti amministrativi;
- gestione dei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni;
- assistenza e orientamento alle imprese ed all'utenza in generale;
- diffusione e migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

ALLEGATO B
STATUTO UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
(FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI ESERCITATI DALLA COMUNITA' MONTANA MONTAGNA
FIORENTINA, SULLA BASE DI CONVENZIONI IN ESSERE, AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE
DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE)

1. Gestione associata **vincolo idrogeologico in ambito urbanistico**
 - Data di stipula della convenzione: 30 ottobre 2008
 - Data di scadenza della convenzione: 29 ottobre 2013
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.

2. Gestione associata **S.I.T. e cartografia**
 - Data di stipula della convenzione: 01 ottobre 2007
 - Data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.

3. Gestione associata **innovazione amministrativa**
 - Data di stipula della convenzione: 02 febbraio 2006
 - Data di stipula atto aggiuntivo: 01 ottobre 2007
 - Data di stipula atto aggiuntivo: 30 ottobre 2008
 - Data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.

4. Gestione associata **funzioni catastali**
 - Data di stipula della convenzione: 01 ottobre 2007
 - Data di scadenza della convenzione: legata alla convenzione tra C.M. e Ag. del Territorio
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Dicomano.

5. Gestione associata **difensore civico**
 - Data di stipula della convenzione: 30 ottobre 2008
 - Data di scadenza della convenzione: 29 ottobre 2013
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.

6. Gestione associata **centro carni**
 - Data di stipula della convenzione: 25 ottobre 2004
 - Data di scadenza della convenzione: 12 dicembre 2016
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Dicomano

7. Gestione associata **valutazione impatto ambientale**
 - Data di stipula della convenzione: 01 ottobre 2007
 - Data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Dicomano

8. Gestione associata **protezione civile**
 - Data di stipula della convenzione: 14 aprile 2008
 - Data di scadenza della convenzione: 13 aprile 2013
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.

9. Gestione associata **catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco**
 - Data di stipula della convenzione: 01 ottobre 2007
 - Data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.

10. Gestione associata ufficio di supporto giuridico alle gestioni associate attivate

- Data di stipula della convenzione: 01 ottobre 2007
- Data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012
- Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.

11. Gestione associata E.D.A. (Educazione degli adulti)

- Data di stipula della convenzione: 01 ottobre 2007
- Data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012
- Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo.

12. Gestione associata concessione contributi barriere architettoniche

- Data di stipula della convenzione: 01 ottobre 2007
- Data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012
- Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Reggello.

13. Esercizio associato degli Interventi per il diritto allo studio (Progetti Integrati di Area)

- Data di accettazione della delega da parte dei Comuni: Delibera consiliare n. 19 del 25/03/2003
- Data di scadenza della delega: non stabilita
- Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo

14. Esercizio associato del Servizio Antincendio Boschivo

- Data di stipula della convenzione:
- Comune di S. Godenzo: 14/05/2007
- Comune di Pelago: 04/06/2007
- Comune di Pontassieve: 05/06/2007
- Comune di Reggello: 17/04/2007
- Comune di Londa: 03/05/2007
- Comune di Rufina: 10/05/2007
- Durata: quinquennale
- Comuni partecipanti alla gestione associata: Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Reggello